



**Comune di Adelfia**

Provincia di Bari

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

**Regolamento per l'affidamento  
di servizi di ingegneria ed architettura  
di corrispettivo inferiore a €100'000.00**

Approvato con deliberazione n. 6 del 1/2/11

## **1. Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento:
  - a) dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
  - b) della direzione dei lavori, delle attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché degli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

## **2. Abbreviazioni**

1. Al fine di semplificare la lettura del presente regolamento sono state adottate le seguenti abbreviazioni:
  - a) Con il termine *Codice* si intende il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
  - b) L'acronimo *RUP* indica il *Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* di cui all'articolo 10 del *Codice*;
  - d) Con il termine *Amministrazione* si intende il Comune di Adelfia;
  - c) L'abbreviazione *Settore* indica il *Settore Assetto del Territorio* del Comune di Adelfia;
  - e) L'abbreviazione *Responsabile di Settore* indica il *Responsabile del Settore Assetto del Territorio* di cui alla lettera c).
2. Ulteriori abbreviazioni, laddove più utile per una effettiva comprensione del testo, sono esplicitate negli articoli che seguono.

## **3. Ambito di applicazione**

1. I servizi di cui all'articolo 1, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100'000.00 € sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d), e), f), f-bis), g) e h)* del *Codice*, nel seguito denominati "*operatori economici*", iscritti nell'*elenco aperto* istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. Il *RUP* procede all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 allorché abbia accertato e certificato che i medesimi servizi non possono essere svolti dal personale del *Settore* per ragioni di carenza di organico complessivamente valutate e comparate in relazione allo svolgimento delle funzioni di istituto del *Settore* medesimo, nonché in relazione alla difficoltà di rispettare i tempi programmati per l'esecuzione dei lavori.
3. Il *RUP*, in deroga a quanto disposto dal comma 1, può procedere all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100'000.00 € a *operatori economici* non iscritti nell'*elenco aperto* nei soli casi di:

- a) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del *Codice*;
  - b) lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del *Codice*;
  - c) lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del *Codice*;
  - d) particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del *Codice*;
  - e) opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del *Codice*.
4. I casi di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente sono accertati dal *RUP*, e da questi certificati, con riferimento alla ricorrenza di opere e impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
- a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
  - b) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
  - c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
  - d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - e) esecuzione in ambienti aggressivi;
  - f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
  - g) complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.
5. Il *RUP*, altresì, procede secondo quanto disposto dal precedente comma 3 anche nel caso di progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del *Codice*, dovendosi intendere per esso un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti: architettonica, strutturale e impiantistica.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 5 il *RUP* procede all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 consultando, mediante indagine di mercato, almeno cinque *operatori economici* che abbiano requisiti proporzionali ai servizi da svolgere.

#### **4. Principi**

1. Le singole procedure di affidamento, sia quelle di cui all'articolo 1, comma 1, che quelle di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Il complesso delle procedure di affidamento deve svolgersi assicurando, separatamente per i casi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, il criterio della rotazione.
3. Il rispetto dei principi di cui al comma 1 è assolto dall'adozione delle procedure definite dal presente regolamento in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) divieto, *in forza del principio di non discriminazione*, di considerare condizione essenziale, o solo preferenziale, l'appartenenza dei concorrenti a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica;
  - b) divieto, *in forza del principio di parità di trattamento*, di invitare *operatori economici* prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dalla data di conclusione di un precedente contratto affidato sulla base dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 1, o, comunque, ai quali è già stato affidato un contratto, sulla base, sempre, dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 1, nel medesimo anno solare.
  - c) obbligo, *in forza del principio di proporzionalità*, di considerare condizione essenziale il possesso di esperienza, professionalità ed organizzazione corrispondenti al contenuto, all'entità ed alla complessità delle prestazioni da svolgere.
4. Il criterio di cui al comma 2 è soddisfatto attraverso l'applicazione, separatamente per i casi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, della disposizione di cui alla lettera b) del comma precedente.
  5. Il divieto di cui alla lettera b) del comma 3, nel caso di *operatori economici* di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del *Codice*, si applica a tutti i soggetti componenti tali tipologie di *operatori economici*.
  6. L'esperienza di cui alla lettera c) del comma 3 si considera corrispondente al contenuto, all'entità ed alla complessità delle prestazioni da svolgere allorché sussistano le seguenti correlazioni tra i servizi prestati e le classi e le categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nell'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143:
    - a) per contratti il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a € 20'000.00 l'*operatore economico* ha prestato non meno di un servizio, analogo per classe e categoria a quello cui si riferisce il contratto da eseguire, per opere e/o lavori di importo almeno pari a 100'000.00 €
    - b) per contratti il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a € 40'000.00 l'*operatore economico* ha prestato non meno di 2 (due) servizi, analoghi per classe e categoria a quello cui si riferisce il contratto da eseguire, per opere e/o lavori di importo almeno pari a 150'000.00 €
    - c) per contratti il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a € 60'000.00 l'*operatore economico* ha prestato non meno di 3 (tre) servizi, analoghi per classe e categoria a quello cui si riferisce il contratto da eseguire, per opere e/o lavori di importo almeno pari a 200'000.00 €
    - d) per contratti il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a € 100'000.00 l'*operatore economico* ha prestato non meno di 3 (tre) servizi, analoghi per classe e categoria a quello cui si riferisce il contratto da eseguire, per opere e/o lavori di importo almeno pari a 300'000.00 €

7. I servizi di cui al comma precedente devono essere stati espletati e conclusi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 1.
8. Ai fini del comma 6 sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati a condizione che siano documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai medesimi committenti privati o dichiarati dall'*operatore economico* che fornisce, su richiesta dell'*Amministrazione*, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stato svolto il servizio, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative al servizio stesso.
9. Ferma restando l'obbligatorietà di iscrizione ai diversi albi professionali attinenti allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, ai fini del presente regolamento il riferimento all'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, ha mero scopo catalogativo e, pertanto, l'iscrizione nell'*elenco aperto*, non è preclusa agli *operatori economici* che non siano destinatari diretti della disposizione normativa citata, a condizione che sia dimostrata la correlazione diretta tra la predetta catalogazione e la tipologia delle prestazioni professionali oggetto di diversa normazione.

## **5. Struttura dell'*elenco aperto***

1. L'*elenco aperto* è suddiviso secondo le classi e le categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nell'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché è suddiviso secondo le seguenti fasce di importo:
  - a) 1° fascia, corrispettivo complessivo stimato inferiore a 20'000.00 €
  - b) 2° fascia, corrispettivo complessivo stimato pari o superiore a 20'000.00 € ed inferiore a 40'000.00 €
  - c) 3° fascia, corrispettivo complessivo stimato pari o superiore a 40'000,00 € ed inferiore a 60'000 €
  - d) 4° fascia, corrispettivo complessivo stimato pari o superiore 60'000.00 € ed inferiore a 100'000,00 €
2. L'*elenco aperto* è approvato con determinazione gestionale del *Responsabile di Settore*.
3. L'*elenco aperto* è soggetto ad aggiornamento annuale con le modalità di cui all'articolo 7.

## **6. Formazione dell'*elenco aperto***

1. Il *Responsabile di Settore* procederà alla formazione dell'*elenco aperto* ed all'aggiornamento annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, previa pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'articolo 124, comma 5, del *Codice*.
2. L'avviso precisa le modalità di presentazione delle domande di inserimento nell'*elenco aperto* e la documentazione da allegare.
3. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento la pubblicazione dell'avviso avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di esecutività, in conformità a quanto disposto dall'articolo 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della relativa deliberazione di approvazione.

4. La domanda di inserimento nell'*elenco aperto*, specificante le classi e le categorie di interesse, nonché la fascia di importo per l'inserimento, deve essere redatta secondo i modelli allegati all'avviso di cui al comma 1.
5. Gli *operatori economici* che abbiano presentato domanda secondo le modalità stabilite nell'avviso sono iscritti nell'*elenco aperto* a seguito della favorevole istruttoria della domanda.
6. L'iscrizione degli *operatori economici* avviene, nel rispetto di quanto previsto nei commi 6 e 7 dell'articolo 4, per fasce di importo, così come stabilite nell'articolo 5, e per classi e categorie così suddivise:
  - a) Classe I, Categorie a), b), c);
  - b) Classe I, Categorie d), e);
  - c) Classe I, Categorie f), g);
  - d) Classe III, Categorie a), b), c);
  - e) Classe IV, Categoria c);
  - f) Classe VI, Categorie a), b);
  - g) Classe VII, Categorie a), b);
  - h) Classe VIII;
  - i) Classe IX, Categorie a), b), c).
7. I singoli *operatori economici* sono iscritti in una, e non più di una, delle fasce di importo, così come stabilite nell'articolo 5, per ognuna delle classi e categorie di cui alle lettere da a) ad i) del comma precedente.
8. Ai fini del comma 7, gli operatori economici, in sede di domanda di iscrizione nell'*elenco aperto* o in sede di aggiornamento dello stesso, indicheranno, per ognuna delle classi e categorie di cui alle lettere da a) ad i) del comma 6, la fascia di importo di interesse in coerenza a quanto stabilito nei commi 6 e 7 dell'articolo 4.
9. Gli *operatori economici* che presentino domande carenti della documentazione stabilita nell'avviso di cui al comma 1 oppure non conformi alle prescrizioni del medesimo avviso saranno invitati alla regolarizzazione.
10. L'*elenco aperto*, conclusa l'istruttoria delle domande pervenute e di quelle regolarizzate ai sensi del comma precedente, è approvato con determinazione gestionale del *Responsabile di Settore* entro 90 (novanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dall'avviso di cui al comma 1.
11. Con la medesima determinazione di cui al comma precedente è approvata la lista degli operatori economici non ammessi con la precisazione delle motivazioni.
12. L'*elenco aperto* e la lista di cui al comma precedente sono pubblicati all'albo pretorio comunale per la durata di trenta giorni e sul profilo di committente dell'*Amministrazione*, fatto salvo quanto altro disposto dall'articolo 45 del *Codice*.

13. Gli *operatori economici* sono informati dell'esito della loro domanda di iscrizione mediante la consultazione diretta degli atti pubblicati sul profilo di committente.
14. Non saranno prese in considerazione né le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dall'avviso di cui al comma 1 né quelle presentate prima della pubblicazione dell'avviso medesimo.

#### **7. Aggiornamento dell'*elenco aperto***

1. L'*elenco aperto* è aggiornato annualmente attraverso la rinnovazione delle procedure di cui all'articolo 6, previa pubblicazione di avviso di aggiornamento.
2. Gli *operatori economici* già iscritti sono tenuti ad adeguare la propria iscrizione alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso pubblicato.
3. Non saranno prese in considerazione né le domande, di inserimento o adeguamento, pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dall'avviso di aggiornamento né quelle presentate prima della pubblicazione dell'avviso di aggiornamento medesimo.

#### **8. Requisiti soggettivi degli *operatori economici***

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'*elenco aperto* i seguenti *operatori economici*:
  - a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
  - b) società di professionisti di cui all'articolo 90, comma 2, lettera a), del *Codice*;
  - c) società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 2, lettera b), del *Codice*;;
  - d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente a quanto disposto dall'articolo 90, comma 1, lettera *f-bis*), del *Codice*;
  - e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del *Codice* in quanto compatibili;
  - f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del *Codice*.
2. Sono esclusi dall'iscrizione nell'*elenco aperto* gli *operatori economici* che:
  - a) si trovino in una delle nelle condizioni previste dall'articolo 38 del *Codice*;
  - b) si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 8, del *Codice*;

3. Qualora gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento siano conferiti agli operatori economici di cui alla lettera e) del comma 1, i componenti sono tenuti ad uniformarsi a quanto prescritto dall'articolo 37 del *Codice*.

## **9. Modalità di affidamento del contratto**

1. Allorché non ricorra il caso di cui all'articolo 10, l'affidamento del contratto è operato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91, comma 2, e dell'articolo 57, comma 6, del *Codice*.
2. Alla procedura negoziata di cui al comma 1 sono invitati a presentare offerta almeno cinque *operatori economici* utilmente iscritti nell'*elenco aperto*, qualificati in base alla/e classe/i e categoria/e e alla/e fascia/e di importo per la/e quale/i sono utilmente iscritti nell'*elenco aperto*.
3. I soggetti da invitare alla procedura negoziata sono, alternativamente, selezionati:
  - a) dal *RUP* secondo i principi di cui all'articolo 4 in base alla classe prevalente dell'intervento da realizzare.
  - b) mediante sorteggio pubblico da effettuare nel giorno, ora e luogo che saranno preventivamente resi noti mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio e sul profilo di committente, almeno tre giorni prima da quello di svolgimento delle operazioni di sorteggio.
4. Nel caso in cui il numero degli *operatori economici* iscritti nell'*elenco aperto* nella/e classe/i e categoria/e e nella/e fascia/e di importo sia insufficiente rispetto al numero minimo da invitare alla procedura negoziata ovvero, ai sensi del comma 3 dell'articolo 62 del *Codice*, sia ritenuto dal *RUP* comunque non idoneo ad assicurare un'effettiva concorrenza, il *RUP* stesso potrà integrare la lista degli *operatori economici* da invitare con altri *operatori economici* individuati mediante indagini di mercato.
5. La lettera invito deve indicare i seguenti elementi minimi essenziali:
  - a) i servizi oggetto del contratto;
  - b) la descrizione sommaria dell'intervento cui sono correlati i servizi da affidare;
  - c) l'importo complessivo presunto dei lavori;
  - d) l'importo complessivo presunto dei lavori inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza;
  - e) l'ammontare presumibile, posto a base della procedura di gara, del corrispettivo complessivo dei servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni di cui al comma 6 dell'articolo 6.
  - f) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del *Codice*.
  - g) se del caso, il termine massimo, posto a base della procedura di gara, per la presentazione del progetto completo e concluso per la validazione, ovvero, per l'esecuzione degli ulteriori livelli di progettazione;
  - h) il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata;



- i) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le modalità di presentazione delle stesse, il luogo e la data in cui sarà espletata la procedura di gara relativamente alle sedute pubbliche.

#### **10. Affidamento di contratti di importo inferiore a €20'000,00**

1. I contratti il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 20'000.00 € sono affidati direttamente a *operatori economici* utilmente iscritti nell'*elenco aperto*, senza particolari formalità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, ultimo paragrafo, del *Codice*.
2. Il corrispettivo forfetario ed onnicomprensivo per i servizi previsti dal contratto è negoziato con l'*operatore economico* individuato ed è indicato nella determinazione a contrarre di cui all'articolo 141, comma 2, del *Codice*.
3. Allorché l'*operatore economico* sia costituito nella forma di raggruppamento temporaneo, il *RUP* specifica nella determinazione di affidamento le parti di servizio da eseguirsi da parte dei singoli soggetti riuniti.

#### **11. Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 20'000.00 €**

1. Per l'affidamento di contratti di importo superiore a €20'000.00 € e comunque nei limiti di applicazione del presente regolamento, l'*operatore economico* sarà selezionato mediante l'esperimento della procedura negoziata di cui al articolo 9, comma 1, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del *Codice*, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e parametri ponderali:

- a) Parametro "A" – *Prezzo*. Ribasso offerto dal concorrente sul corrispettivo posto a base di gara.

Fattore ponderale: punti 30,000.

*In ordine al Parametro "A" non sono ammesse offerte in aumento.*

- b) Parametro "B" – *Giovane professionista*. Impegno da parte del concorrente ad avvalersi di un collaboratore, incaricato con atto formale, abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni e scelto esclusivamente tra quelli inseriti nell'*elenco aperto*.

Fattore ponderale: punti 15,000.

*Gli operatori economici concorrenti dovranno consultare preventivamente l'elenco aperto nel quale i giovani professionisti sono individuati con la sigla "GP".*

*I giovani professionisti non potranno collaborare con più di un operatore economico concorrente; la violazione di tale disposizione comporta l'esclusione dalla gara degli operatori economici e del giovane professionista. I giovani professionisti invitati singolarmente, concorrenti nella procedura negoziata, non potranno figurare come collaboratori di altri operatori economici concorrenti nella stessa procedura negoziata.*

- c) Parametro "C" – *Modalità di esecuzione del contratto*.

Fattore ponderale: punti 55,000.

*L'operatore economico concorrente presenterà una relazione esplicativa delle modalità di esecuzione del contratto.*

*La relazione esplicativa concernente i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), descriverà:*

1. *lo sviluppo dell'iter progettuale;*
2. *l'organizzazione della struttura tecnica di progettazione anche con riferimento al supporto agli organi tecnici della stazione appaltante e alle modalità di rapporto con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento;*
3. *le misure ed i sistemi che saranno utilizzati per assicurare la qualità e l'integrazione progettuale/documentale dei diversi elementi costitutivi del progetto;*
4. *la qualità ed il livello tecnico delle attrezzature utilizzate;*
5. *la produzione e la tipologia degli elaborati di progetto.*

*La relazione esplicativa concernente le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 2), descriverà:*

1. *le specifiche modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e delle prestazioni accessorie relative alla misura, contabilità e assistenza al collaudo, nonché alla sicurezza;*
2. *l'organizzazione dello staff tecnico ed il coordinamento delle figure impegnate negli specifici segmenti operativi sopra delineati, nonché l'organizzazione per il supporto agli organi tecnici della stazione appaltante e per i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento;*
3. *le concrete modalità per la sorveglianza dei lavori nel cantiere;*
4. *le misure ed i sistemi che saranno utilizzati per assicurare la qualità dei servizi nella fase di esecuzione dell'intervento.*

2. Allorché sia possibile, e si renda necessario, negoziare il tempo di esecuzione del contratto, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione e parametri ponderali:

- a) Parametro "A": fattore ponderale punti 30,000 (descrizione al comma 1, lettera a));
- b) Parametro "B": fattore ponderale punti 15,000 (descrizione al comma 1, lettera b));
- c) Parametro "C": fattore ponderale punti 40,000 (descrizione al comma 1, lettera c));
- d) Parametro "D" – *Tempo di esecuzione del contratto.*

Fattore ponderale: punti 15,000.

*Nella lettera di invito il RUP può stabilire che il termine di esecuzione non possa comunque essere inferiore ad un valore minimo congruente con l'esecuzione del contratto.*

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata da un'apposita *commissione giudicatrice*, nominata dal *Responsabile di Settore* nel rispetto dell'articolo 84 del *Codice*.
4. La *commissione giudicatrice* assegnerà i punteggi in base ai criteri di valutazione ed ai parametri ponderali specificati nei commi 1 e 2 precedenti.
5. La *commissione giudicatrice* opererà sia in sedute pubbliche che in sedute riservate.
6. Sono pubbliche le sedute:
  - a) per la verifica della documentazione amministrativa definita nella lettera di invito per l'ammissione alla gara;
  - b) per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli *operatori economici* ammessi, nonché, se del caso, l'offerta sul tempo di esecuzione del contratto.

7. Sono riservate le sedute per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di incompatibilità dei commissari e per la valutazione della documentazione per l'assegnazione dei punteggi per il Parametro "C".
8. Il punteggio previsto per l'offerta economica di cui al Parametro "A" sarà determinato dalla commissione giudicatrice in seduta pubblica osservando il seguente procedimento matematico:
- a) all'offerta recante il maggior ribasso percentuale verranno attribuiti punti 30,00;
  - b) alle altre offerte saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{i-esima} = (R_{i-esimo} / R_{max}) * P_{max}$$

dove:

$P_{i-esima}$  = punteggio da attribuire all'i-esimo concorrente per l'offerta economica;

$P_{max}$  = punteggio massimo = 30,000;

$R_{max}$  = ribasso massimo offerto dai concorrenti;

$R_{i-esimo}$  = ribasso offerto dall'i-esimo concorrente.

9. Il punteggio relativo al tempo di realizzazione di cui al Parametro "D" sarà determinato con il seguente procedimento matematico:
- a) al concorrente che avrà indicato la maggiore riduzione in termini di giorni naturali, continui ed esecutivi sarà attribuito il punteggio massimo prestabilito di 15,000 punti;
  - b) agli altri valori saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_{i-esimo} = P_{max} * (T_{i-esimo} / T_{min})$$

dove:

$P_{i-esimo}$  = punteggio della i-esima offerta;

$P_{max}$  = 15,000 (punteggio massimo prestabilito);

$T_{i-esimo}$  = riduzione di tempo indicato dall'i-esimo concorrente;

$T_{min}$  = la maggiore riduzione offerta.

10. Per l'attribuzione del punteggio previsto per Parametro "C" la commissione giudicatrice procederà in conformità all'articolo 83, comma 5, del *Codice*.
11. Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice procederà in conformità all'articolo 86, comma 2, del *Codice*.
12. Le offerte anormalmente basse sono soggette a verifica nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 86, 87 ed 88 del *Codice*.

## **12. Aggiudicazione e sottoscrizione del contratto**

1. La partecipazione alla procedura negoziata non vincola in alcun modo l'*Amministrazione*, che ha la facoltà insindacabile di non affidare il contratto, senza che gli *operatori economici* concorrenti possano pretendere compensi e/o indennizzi di sorta.
2. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento dell'*Amministrazione*.
3. L'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'intervenuta efficacia della determinazione gestionale di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ovvero, della determinazione gestionale di conferimento diretto del contratto ai sensi dell'articolo 10, comporta l'obbligo, a pena di decadenza, per l'*operatore economico* di produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, la documentazione la cui presentazione è prescritta dalle disposizioni di legge e/o dalla lettera di invito.
6. La sottoscrizione del contratto, previa presentazione da parte dell'*operatore economico* della documentazione di cui al comma 4, è obbligatoria.
7. Il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata oppure, con l'intervento dell'ufficiale rogante dell'*Amministrazione*, nella forma della scrittura privata autenticata o nella forma pubblica amministrativa.
9. La forma della contratto è precisata nella determinazione "a contrarre" o nella determinazione di affidamento.
10. Le spese contrattuali, nessuna esclusa, restano per intero ed esclusivo carico dell'*operatore economico*.
11. Le informazioni circa l'esito delle procedure negoziate sono comunicate agli operatori concorrenti nel rispetto dell'articolo 79 del *Codice*.
12. L'avviso sui risultati della procedura negoziata è pubblicato nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 124, comma 3 e dell'articolo 66, comma 7, del *Codice*.

## **13. Disposizioni finali**

1. Il *Responsabile di Settore* modifica e aggiorna il presente regolamento, anche in relazione alla evoluzione delle disposizioni di legge interferenti, relativamente alle parti inerenti i meri aspetti procedurali.
2. Le modifiche agli articoli 1 e 4 del presente regolamento sono apportate con deliberazione di consiglio comunale.